

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

Prima Sezione Penale

ata
N
3

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Luana Loscanna, alla pubblica udienza del 14.11.2023 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

Nei confronti di:

nato a

(TA) il 1

e residente in

libero -presente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Avv.ti Francesco Cottufo e Volpe Piero Luigi, entrambi del foro di Bari

### IMPUTATO

Vedi imputazione allegata

1

#### IMPUTATO

Al per il reato di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 74/200 poichè, quale titolare al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.	nell'esercizio finanziario
	nei confronti della
predetta impresa e, in particolare:	

Ni.	DATA	fatture esibite da CLIÉNTE	IVA	fatture esibite da	sovrafatturazione imponibile	Sovrafatturazione IVA
11	05/07/2013					
18	05/08/2013				Sumply makes	
23	31/08/2013			-		
30	26/09/2013				497	
52	09/10/2013			*		
60	04/11/2013					
70	04/12/2013					
80	30/12/2013			-		
	TOT. 2013					

indicavano nella dichiarazione annuale 2014 - anno di imposta 2013, presentata il 9/9/2014, detti elementi passivi fittizi, fatture che venivano detenute a fini di prova e registrate nei registri IVA degli acquisti. In Taranto, in data 9/9/2014

B) per il reato di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 74/200 poichè, quale titolare della	
al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto	nell'esercizio finanziario
2014, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da	nei confronti della
predetta Impresa e, In particolare:	

N.	DATA	fatture esibite da  CLIENTE	IVA	fatture esibite da	sovrafatturazione imponibile	Sovrafatturazione
20	02/07/2014				впропина	IVA
36	01/08/2014				-	
46	01/09/2014					
60	22/09/2014					
73	02/10/2014				-	
30	03/11/2014			M.		
87	21/11/2014			1177		
03	04/12/2014			-		
12	30/12/2014			-		
	TOT. 2014	-				

indicavano nella dichiarazione annuale 2015 - anno di imposta 2014, presentata il 16/9/2015, detti elementi passivi fittizi, fatture che venivano detenute a fini di prova e registrate nei registri IVA degli acquisti. In Taranto, in data 16/9/2015

# IDENTIFICATA LA PERSONA OFFESA IN:

Direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Taranto assente

EVIDENZIATA L'ACQUISIZIONE DELLE SEGUENTI FONTI DI PROVA:

#### CONCLUSIONI

PM: condanna alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione

I difensari dell'imputato, di fiducia Avv.ti Francesco Cotrufo e Volpe Piero Luigi, il primo presente anche per delega erale del secondo: assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia

## Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 29/05/2019, preniva tratto a giudizio per rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000) come meglio descritto nell'imputazione in epigrafe.

All'udienza del 05.11.2019 verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti; il Giudice acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa.

L'udienza originariamente calendarizzata per il 24.11.2020 veniva rinviata d'ufficio in attuazione della decretazione emergenziale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le udienze del 27.04.2021 e 30.11.2021 sono state rinviate stante l'incompetenza funzionale del Gop alla trattazione della causa.

All'udienza del 27.4.2021 il processo veniva rinviato in applicazione del decreto del Presidente del Tribunale nr. 114 del 12.11.2020.

All'udienza del 19.04.2022, l'imputato si è sottoposto ad esame; veniva acquisito, con il consenso delle parti, la documentazione prodotta dal P.M. e concernete il processo di verbale di constatazione redatto dai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate

- la quale veniva successivamente escussa con domande a chiarimento nonché documentazione prodotta dalla difesa e concernente le sentenze emesse dalla CTP di Bari nei confronti dei vari sponsor l'avviso di accertamento n.

resso per l'anno di imposta 2016 all'imputato

All'udienza dell'08,11,2022, veniva escusso il teste della difesa di la giudice, con il consenso delle parti, acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa concernente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Taranto – allo stato non irrevocabile - relativa all'avviso di accertamento notificato all'imputato, per l'anno 2016, nonché sentenza della Corte di Cassazione n. 26733/2022 inetente alle condizioni per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione.

All'udienza del 20.06.2023 la difesa rinunciava al teste del constante il gindice revocava l'ordinanza ammissiva della prova; il processo veniva, pertanto, rinviato per la discussione.

All'udienza del 14/11/2023 dichiarato chiuso il dibattimento e data indicazione degli atti utilizzabili si fini del decidere, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini riportati sinteticamente in epigrafe e, all'esito della camera di consiglio, il processo trovava definizione con la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza, con riserva del deposito motivazionale nel termine di giorni sessanta.

## Il fatto e i motivi della decisione

Dall'esame delle dichiarazioni rese dalle persone escusse nel corso del dibattimento, degli atti irripetibili acquisiti al fascicolo processuale e dei documenti prodotti dalle parti si può ricostruire il fatto per cui vi è processo. I fatti sottesi all'odiema vicenda processuale sono scaturiti da un controllo fiscale posto in essere dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Goia del Colle in data 26/06/2018 – nei confronti della

\$



Nel caso di specie, dal momento in cui le operazioni commerciali sono state ritenute inesistenti dall'Agenzia delle Entrate, ne deriva che anche il costo e l'Iva sono rispettivamente inesistenti e quindi indetraibili.

Di contro, il riconoscimento parziale della prestazione di sponsorizzazione contestata effettuato dall'Ufficio nella misura di euro 500,00 per l'anno 2013 e di euro 5.000 per l'anno 2014 e la stessa motivazione di sovrafatturazione sono dimostrazione che l'operazione non è inesistente.

La confutazione da parte dell'Ufficio di una parte del valore economico dell'operazione commerciale equivale ad attestare l'esistenza dell'operazione stessa; così opinando, ne deriva il riconoscimento della sponsorizzazione quale costo deducibile e detraibile ai fini Iva ritenuto che, l'art 90 comma 8 della L. 289/2022, qualifica, quale spesa pubblicitaria, le sponsorizzazioni poste in essere in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare complessivamente non superiore ad euro 200.000 e che la Corte di Cassazione ha in più occasioni osservato che: "quella sancita dall'art. 90 comma 8 L.289/2022 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino soglia, normativamente prefissata, dell'importo di euro 200.000" (ord. 21 marzo 2017 n.7202).

Il recupero a tassazione operato dall'Ufficio dei costi di sponsorizzazione è motivato dall'Ufficio dalle gravi violazioni fiscali e finanziatie riscontrate nella contabilità dell'associazione sportiva ASD; tuttavia, tale conclusione non è condivisibile a parere dell'odierno giudicante in quanto non è plausibile che le gravi violazioni finanziarie e contabili commesse dalla ASD costituiscano la motivazione dell'inesistenza delle operazioni a meno che l'Ufficio non fornisca la prova certa e non la presunzione di quanto assunto.

Nel caso in specie, l'Ufficio ha verificato che tutte le fatture erano state contabilizzate dal (vedi verbale delle trascrizioni del 19/04/2022 pag. 10).

Il prodotto documentazione attestante la regolarità dei pagamenti a mezzo delle fatture e dei relativi bonifici, il contratto di sponsorizzazione e la documentazione fotografica riguardante le competizioni sportive disputate dalle di cui si individuava (a bordo campo e/o sulle maglie e/o felpe indossate dagli atleti) il nominativo della ditta di competizione allegata al fascicolo dibattimentale e prodotta dalla difesa all'udienza del 05.11.20199.

Inoltre, il teste escusso all'udienza dell'08.11.2022, ha dichiarato di aver giocato nell'anno 2013-2014 nel delle partite vi era quella di magliette di gara.

Fatte queste premesse, esse sono tali da insinuare il ragionevole dubbio ostativo ad una pronuncia di penale responsabilità a carico dell'imputato

Ed invero, nel momento in cui le alternative proposte dalla difesa sono logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati allora si impone una pronuncia assolutoria.

Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen. 17921/201; Cass. pen. 2548/2015; Cass. pen. 20461/2016).

La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5, L. 20 febbraio 2006, n. 46 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2011, n.

41110); tra le massime più chiare sul punto vi è quella emessa dalla II sezione penale il 13 febbraio 2013 (n. 7035) che così recita: "la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dibbio", che trope fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato".

Ebbene, nel caso di specie, il compendio probatorio non ha evidenziato la penale responsabilità dell'imputato che deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.

assolve dal reato ascrittogli petché il fatto non sussiste.

Visto l'are. 344 co.3 c.p.p.

Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Taranto, 14.11.2023